

## **I dirigenti hanno gli stessi diritti degli altri lavoratori in sede di licenziamento collettivo: così si pronuncia la Corte di Giustizia europea**

**La Repubblica Italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 1, paragrafi 1 e 2 della Direttiva 98/59/CE del Consiglio** concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi: questo quanto stabilito dalla Corte di Giustizia europea nella sentenza del 13 febbraio 2014, C-596/2014, che prende le mosse da un ricorso promosso il 20 dicembre 2012 dalla Commissione europea avverso lo Stato Italiano.

**Vista la mancata ricezione della summenzionata Direttiva comunitaria, per i dirigenti è rimasta, fin d'ora, in vigore la l. 223/91, art. 4, comma 9**, che esclude i dirigenti dalle tutele e garanzie procedurali - informazione e la consultazione dei lavoratori sul posto di lavoro - previste in ipotesi di licenziamento collettivo per tutti gli altri lavoratori dipendenti.

**Oggetto dell'infrazione, dunque, secondo la Corte di Giustizia europea, sarebbe proprio la mancata ricezione della disposizione comunitaria**, in palese violazione di principi costituzionali cardine nell'ordinamento giuridico italiano oltre che in contrasto con orientamenti giurisprudenziali ormai dominanti in merito ai rapporti tra normativa comunitaria e norma interna.

**Il principio della supremazia del diritto comunitario su quello interno è sancito, in primis, dall'art. 117 della Costituzione** quando si stabilisce che «la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali».

**Sulla stessa scia la Corte Costituzionale - sentenza n. 64/1990 e n. 168/1991 - ha stabilito che le direttive comunitarie cosiddette *self executing* sono direttamente applicabili nell'ordinamento interno** dello Stato membro, obbligando non solo il giudice ma altresì la Pubblica Amministrazione a disapplicare la normativa interna incompatibile. Tuttavia, affinché tale principio di diritto sia effettivo e possa essere oggetto di contenzioso privato è necessario - come precisa la Corte di Giustizia europea C-403/01 - che tali direttive contengano norme incondizionatamente e sufficientemente precise e che lo Stato membro non abbia adottato, nel termine previsto dalla stessa direttiva, le necessarie disposizioni di attuazione o che detta attività sia stata svolta in maniera non corretta.

**La direttiva 98/59/CE è stata giudicata dalla Corte di Cassazione priva di tale natura auto-esecutiva** oltre che non suscettibile di una interpretazione capace di armonizzarla con la normativa interna contrastante; da qui discende la possibilità per i dirigenti, che nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo si sentano lesi, di poter agire in giudizio contro lo Stato solo

## **I dirigenti hanno gli stessi diritti degli altri lavoratori in sede di licenziamento collettivo: così si pronuncia la Corte di Giustizia europea**

per il risarcimento del danno causato dal medesimo per tardiva o inesatta trasposizione in ambito nazionale dei principi espressi in sede comunitaria.

**Tralasciando gli aspetti più squisitamente tecnici, focalizzando invece l'attenzione sulla sostanza, sul cuore della sentenza in commento, l'obiettivo che la stessa si pone è quello di porre fine ad una iniqua disparità di trattamento** che si protrae illecitamente da ormai troppo tempo: ai dirigenti, da sempre ricompresi nel computo utile ai fini della qualificazione del licenziamento quale "collettivo", va riconosciuto il diritto, attraverso la sua Organizzazione di rappresentanza, di essere uniformato e consultato sulle motivazioni che sono alla base di tale decisione al fine, come afferma la sentenza in questione, di evitare o ridurre i licenziamenti collettivi previsti, oltre che quello di avere un tavolo di consultazione riguardo agli effetti che tali procedure potrebbero produrre nei loro confronti.

**D'altronde il dirigente, come sottolinea Mario Cardoni presidente di Federmanager - la Federazione nazionale che rappresenta dirigenti e quadri superiori del settore industria - è un lavoratore subordinato**, seppur con alcune peculiarità, che, tra l'altro, versa il contributo di mobilità senza poter godere dell'indennità nel caso si crei l'esigenza: se si parte da questi presupposti è impensabile perpetrare tale iniquità come, forse distrattamente, è stato fatto dal legislatore italiano fino ad ora.

**La sentenza dunque non intende soffermarsi sull'annosa questione di estendere o meno lo strumento della mobilità anche ai dirigenti** ma punta su aspetti di tutela preventiva, auspicando di poter contribuire a creare un sistema idoneo ad evitare o ridurre i licenziamenti collettivi, piuttosto che soffermarsi sulle sue conseguenze economiche degli stessi: magari un sistema non identico a quello degli altri lavoratori ma che garantisca adeguate tutele e la giusta dose di dignità.

### **Valentina Picarelli**

Scuola internazionale di dottorato in Formazione della persona e mercato del lavoro

ADAPT-CQIA, Università degli Studi di Bergamo

@valepic86